

Resoconto del I seminario del ciclo di incontri

“Le parole della Costituzione”

promossi e coordinati dalla Prof.ssa Carmela De Caro

Bari

a cura di Sarah Gentile

Le parole della Costituzione – Resoconto

Il 13 maggio scorso presso il foyer del Teatro Petruzzelli - Bari - ha avuto inizio il ciclo di incontri “*Le parole della Costituzione*”, coordinato dalla Prof. Carmela De Caro, e promosso dagli Editori Laterza in collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli Teatri di Bari, la Direzione Regionale per i Beni Culturali della Puglia e L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con il contributo di Banca Intesa.

13 maggio – Eguaglianza – Avv. Fernanda Contri (già giudice costituzionale)

Dopo una breve presentazione dell’editore Dott. Alessandro Laterza l’incontro ha avuto inizio con la relazione introduttiva della Prof.ssa MARIDA DENTAMARO, la quale prova ad immaginare ciò che la prof.ssa CARMELA DE CARO, “anima di questi incontri”, avrebbe detto ai giovani presenti, esponendo le molteplici ragioni che fanno di questo incontro un momento di altro valore culturale e sociale nella convinzione che l’investimento che si fa sulla formazione e sulla crescita dei giovani come cittadini è il migliore investimento che si possa fare per costruire quel patrimonio prezioso e insostituibile che si chiama bene pubblico, bene comune e che si struttura nel sentimento civico e nel senso di appartenenza nella comunità di ciascuno di noi.

La Relatrice ha altresì motivato l’attualità e l’importanza della scelta dell’oggetto dell’incontro in considerazione dell’attuale momento storico caratterizzato da grandi difficoltà nella convivenza civile legate a momenti epocali della società ormai globalizzata e dalla ancora “scarsa” conoscenza dei cittadini della Costituzione. I rapporti internazionali ed i cambiamenti strutturali dell’economia mettono ormai in discussione una serie di certezze sia sul piano dei rapporti economici sia sul piano dei rapporti sociali, dei diritti e delle tutele. In questo scenario c’è bisogno più che mai di principi e valori che vanno attualizzati, fatti “fruttare”, come nella parabola dei talenti perché la democrazia non è qualcosa di statico ma è una conquista da rinnovare ogni giorno. A questo proposito la Relatrice sottolinea l’importanza delle parole della costituzione come di “parole illuminanti”, locuzione che la Prof. M. De Caro ha voluto trarre da un discorso del presidente C.A. Ciampi, come “luci” come “lanterne” che consentono di vigilare, di stare all’erta. La figura professionale della Prof. M. De Caro è emblematica al fine di introdurre il tema specifico dell’incontro, ovvero il principio di eguaglianza, avendo quest’ultima dedicato tutta la sua vita alla Costituzione ed avendo raggiunto posti di altissimo prestigio istituzionale partendo, dalla nostra terra, Bitonto, armata solo dei suoi studi e dalla sua tenacia.

Nel rileggere l’art. 3 la Prof. Dentamaro osserva come la prima discriminante che il costituente ha rifiutato è una discriminante di genere, ma che essa è ancora tanto presente soprattutto nella vita politica ed istituzionale italiana, indietro ad altri paesi. Emblematica è la statistica recente in base alla quale sono solo 18 le donne nel mondo, a cui sono tradizionalmente conferiti Ministeri delle pari opportunità o cultura, che ricoprono cariche in qualità di Ministro degli Esteri, È un quadro di fronte al quale la politica e le istituzioni dovrebbero muoversi un po’. Il principio di eguaglianza è

quello che “taglia” trasversalmente tutti i diritti, tutte le libertà, senza eguaglianza non ci sono diritti, non c'è libertà, non c'è democrazia,. La Relatrice sottolinea come non a caso l'art. 3 sia quello più utilizzato dalla Corte Costituzionale in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. La stragrande maggioranza delle sentenze della Corte Costituzionale richiama come parametro di legittimità l'art. 3 Cost. La prof. Dentamaro passa ad introdurre la figura professionale dell'Avv. FERNANDA CONTRI che considera, a buona ragione, simbolo di importanti conquiste sul terreno dell'eguaglianza di genere, perché tra le ancora poche donne ad aver raggiunto i vertici più alti delle istituzioni in ragione di una vasta cultura politica e giuridica e di un importante e limpido impegno civile.

Prima di entrare nel merito l' Avv. FERNANDA CONTRI apre il suo intervento ribadendo il concetto, più volte sostenuto anche nel corso della pubblica udienza solenne da Lei presieduta alla Consulta, per il quale vi è carenza di democrazia laddove non vengano utilizzate le donne, e che occorre ancora molta strada per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di servire la collettività così come la servono gli uomini. Infondo la mancata presenza delle donne nei luoghi istituzionali è una violazione pratica, concreta dell'art. 3 Cost. A tal proposito l'Avvocato, al di là delle valutazioni politiche, esprime contentezza che G. Napolitano sia il nuovo Capo dello Stato, ed osserva: *“sono contenta che sia stato rimosso il fattore K , vorrei , prima di morire, vedere rimosso anche il fattore F, come bisognerà incominciare a dire. Il massimo sarebbe stato se il Parlamento avesse eletto una donna con il K, si sarebbero tolti un problema in un'unica soluzione.”*

La relatrice riprende il concetto delle parole illuminati che prefigurano quella che chiama “città del sole”, dato che ci sono delle “parole che fanno luce” a quella città del sole “si può aspirare”.

Ciò premesso l'Avvocato identifica la Costituzione come patto sociale che ad un certo punto della storia del nostro paese i cittadini hanno stretto e da intendere come qualcosa che è nato, è stato deciso, entro il quale viviamo ed in continuo divenire, come un “simbolo”, come una “bandiera” di come sentiamo in comune. Essa è quel documento scritto in cui sono sedimentati valori percepiti come condivisi da tutti e tutela particolari e specialissimi diritti e interessi; è il concretarsi di un processo corale, è una narrazione iniziale che continua ad essere viva e vitale anche a distanza di tanti anni dalla sua scrittura; è norma primaria, perché dà origine ed al contempo è lo “scopo al quale tutti noi dobbiamo tenere fissa la rotta”. L'Avvocato ritiene che le norme c.d. programmatiche della Costituzione debbano essere necessariamente considerate “precettive” dato che tanti giovani hanno dato la vita non per un semplice programma ma perché volevano una società diversa. L'Avv. concorda con la scarsa conoscenza della carta costituzionale ritenendo meritorie tutte le iniziative rivolte a divulgarne la comprensione, tra queste ricorda l'iniziativa del presidente della Consulta Avv. Cesare Ruperto che, in considerazione della poca conoscenza della Corte Costituzionale nel suo alto ed impegnativo compito di “custode della costituzione”, provvide a scrivere un piccolissimo manualetto su quest'ultima, pubblicato poi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a cui ha dato un preziosissimo contributo anche il prof. V. Onida,. Ricorda altresì, ritenendo come proprio – in qualità di avvocato – il compito di divulgare la conoscenza della costituzione, il successo riscosso a Genova, al Teatro Stabile, per l'organizzazione di una serie di letture, in collaborazione con bravissimi attori, di pagine della costituente, le pagine di Togliatti, Nenni, De Gasperi, On. Ruini, le pagine grandi madri della costituzione, pagine straordinarie, di perspicacia, di intelligenza di solidità. Le costituenti donne, nel '46, non avevano grandi titoli di studi ma erano donne che erano uscite dalla guerra, che volevano la rinascita del paese e che avevano mantenuto la famiglia con la speranza di poter ricostruire, dopo le rovine della dittatura, un paese nuovo ed un nuovo modo di vivere. Emblematiche le letture sulla scuola, caratterizzate da una discussione accesa, posizioni discordanti tra democristiane e comuniste, che seppero però trovare un punto “non di compromesso” ma “di alta mediazione che è se volete, una grande caratteristica al femminile che

forse ci siamo dimenticati di usare nei nostri dibattiti”. Ancora si ricorda la mostra a Roma, tuttora allestita, di quadri e documenti di pittori e scrittori, italiani in grandissima parte, che hanno “plasticamente rappresentato il valori della nostra Carta Costituzionale”, l’eguaglianza, la famiglia, le autonomie locali, il lavoro perché, anche se forse scientificamente non è una operazione raffinata, cosa che compete all’università, l’iniziativa è da considerare meritoria perchè consente una maggiore accessibilità e conoscenza di questi temi.

Sull’art. 3 la Relatrice apre ricordando come molto efficacemente, tra tanti aggettivi, per qualificare i diritti venne scelto, tra i tanti proposti, l’aggettivo “inviolabili” e che una volta formulato il testo i padri costituenti ebbero l’idea assai brillante di far leggere il testo da un comitato di letterati perchè potessero “purgarlo e presentarlo anche da un punto di vista lessicale grammaticale perfetto. *Pensate quanto ci siamo allontanati da questo modo di operare*”.

Accanto ai diritti inviolabili ci sono i doveri inderogabili che secondo il Presidente della commissione allora l’On. Ruini erano esattamente “lati inscindibili come aspetti dai quali uno non può sceverare dall’altro” concetto tipicamente mazziniano che si era già affacciato nella rivoluzione francese e che accolto da tutti è ormai assiomatico.

La formulazione dell’art. 3 è come “un canto che sale”. Il compito di rimuovere gli “ostacoli di ordine economico sociale” spetta alla Repubblica, da intendersi non solo come organismo politico o istituzione politica ma del popolo, dei cittadini. Si nota quanto abbia influito la persecuzione razziale dei “diversi” nel corso dei regimi dittatoriali nella formulazione di questo articolo e quanto “rivivano” in questa affermazione “il desiderio di riscatto” da quel ignobile comportamento e da quelle sofferenze. Per l’Avvocato, quando, ancora oggi, ci si avvicina al concetto di razza, quando si considera diverso qualcuno per il colore della pelle, “è come trucidare una seconda volta i perseguitati della Shoah” coloro che hanno ispirato i nostri padri costituenti a citare espressamente la razza come elemento discriminatorio da evitare. Lo scopo è idealistico. La costituente ha tenuto fede a questo impegno sviluppando successivamente il principio di egualianza (artt. 4, 44, 24, 36 e 37, 48, 51 Cost.).

La relatrice ricorda la prima sentenza della Corte Costituzionale del 1956 - in materia di controllo della polizia T.U. pubblica sicurezza, precedente sulle affissioni – ove la Corte ha affermato il principio della propria competenza esclusiva a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale di leggi emanate anche in precedenza l’entrata in vigore della costituzione e sulla base del quale la Consulta ha, nel campo dei diritti fondamentali e delle libertà, ha fatto compiere grandi passi sulla strada dell’attuazione della ns. carta costituzionale. Come disse in una bella frase Prof. S. Rodotà, “si arrivò così al disgelo costituzionale”, essendo rimasta la carta costituzionale quasi “ibernata negli otto anni di inesistenza della Corte. L’attività legislativa, grazie all’impulso della Corte Costituzionale “si è mossa”, usando un’espressione di Piero Calamandrei. La Relatrice ricorda altresì le parole che usò Vittorio Emanuele Orlando nella sua qualità di decano e che aveva aperto i lavori della costituente “porto un saluto ad un’assemblea nella quale il popolo italiano, per la prima volta nella sua storia si può dire rappresentato nella sua totalità perfetta senza distinzione di sesso, di classi, di regioni e di geni”. Questa “pienezza di cittadinanza” era stata dilatata a seguito della prospettiva che era stata delineata negli ultimi anni della resistenza ed a motivo della resistenza con l’idea di un cittadino che non fosse più un soggetto di diritti riconquistati ma come un protagonista di processi politici, costituzionali”. A questo punto il catalogo dei diritti che è tipico di uno stato liberale viene messo in una prospettiva che non si chiude più intorno ad un cittadino isolato ma, come da art. 2 Cost., viene immerso in un processo sociale e politico dando così rilievo – parole del Prof. S. Rodotà – “a quel legame sociale che la Costituzione vorrà riconoscere attraverso il principio di solidarietà”. Questo principio, “rubando” espressioni di Livio Basso, politico lungimirante, e M.S. Giannini giurista di grande cultura e sensibilità, gli ispiratori di questo art. 3 Cost., e come più di un commentatore ha potuto rilevare, viene a delineare “la natura di

una costituzione che non è un punto di arrivo, sanzione di un ordine che esiste ma che è impegno per identificare una società nuova”. Questa connessione tra riconoscimento dei diritti e le condizioni per la loro esecutività è stata la linea portante della nostra resistenza.

In base ad una esegesi di carattere contemporaneo l' art. 3 Cost. , rappresenta il principio di condizionamento e di coerenza dell'ordinamento che si traduce in ciò che si chiama regola di giustizia, cioè nella verifica che il legislatore abbia trattato situazioni uguali a modo uguali, e diseguale in modo diseguale. Il legislatore, per riportare in equilibrio alcune disuguaglianze di fatto dovrà necessariamente disporre delle disparità di trattamento giungendo a creare dei piccoli privilegi che si legittimano solo per il principio in base al quale la disuguaglianza deve diventare strumento di eguaglianza perché corregge una disuguaglianza.

I costituzionalisti hanno parlato di questo principio come – da uno scritto del prof. Paolo Barile - “il raggio che illumina il cammino della persona nella vita il principio mira a mettere tutti i membri della società nelle condizioni di partecipare alla gara della vita partendo da posizioni uguali”.

La Relatrice passa in rassegna le decisioni che gli ultimi tempi la Corte ha assunto avendo come parametro l'art. 3 Cost., che ha sempre ricoperto un ruolo di preminenza nella giurisprudenza costituzionale specie in materia di giudizi in via incidentale. La Corte ha sempre affermato art. 3 Cost. “è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura, è un canone di coerenza nel campo delle norme di diritto”. La Corte ha negli anni affinato il concetto di ragionevolezza e cioè, si ha violazione art. 3 Cost. quando situazione identiche siano disciplinate in modo diverso in modo ingiustificato, ma non si manifesta questo contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non identiche.

- L'applicazione di queste norme allo straniero è da considerare un passo di grande civiltà. A tal proposito la Relatrice richiama una sentenza da Lei redatta – sentenza n.252/2001 in materia di assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri – ove la corte ha dichiarato che la legge prevede un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri nel quale viene in ogni caso assicurato a tutti – quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato – il nucleo irriducibile del diritto alla salute che la Costituzione. garantisce all'art. 32 Cost., non sono quindi da erogare solo gli interventi di assoluta urgenza, ma tutte le cure necessarie, siano esse ambulatoriali e ospedaliere, comunque essenziali anche continuative per malattia e per infortunio. Sono previste poi particolari modalità per evitare che dalla situazione di irregolarità sul territorio dello Stato derivi un ostacolo all'erogazione delle prestazioni terapeutiche.

- In tema di ricongiungimento dell'unità familiare – sentenza n.224/2005 -, il diritto al godimento della vita familiare deve essere garantito senza alcuna condizione, a favore dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, negli altri casi può anche subire restrizioni anche nei limiti della ragionevolezza.

La Relatrice ribadisce il suo pensiero “ *i diritti non si piangono e non si implorano, i diritti si pretendono, perché sono diritti*”.

- In tema discriminazioni in base al sesso, la Corte è intervenuta numerose volte a partire dal 1958, ma il principio è stato utilizzato recentemente spesso e soprattutto nel rapporto uomo - donna all'interno della famiglia nella duplice direzione di equiparare la donna all'uomo, e equiparare alla donna l'uomo, ovvero è stato utilizzato non solo per colpire discriminazione ai danni nelle donne, ma anche nei confronti dei cittadini di sesso maschile. Esempi negli istituti a protezione della maternità dei minori; la mancata o limitata estensione al padre lavoratore ha posto in evidenza l'orientamento, dice la Corte, sempre più diffuso, secondo il quale i compiti della donna e dell'uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati ma devono integrarsi reciprocamente tanto nella famiglia quanto nella società extrafamiliare. Discorso facile da recepire per le generazioni di oggi, un po' meno per le nostre. Ancora nella sentenza che ha attribuito al Padre lavoratore affidatario di minori il diritto di astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi di vita – diritto

prima limitato solo alla madre - e nella sentenza in cui si sancisce che il padre lavoratore, in alternativa alla madre nell'assistenza al figlio nel primo anno di vita, vede riconosciuto il diritto di beneficiare delle indennità di maternità che altrimenti andrebbero alla madre.

- Sulla diversità di religione la Corte, inizialmente orientata a riconoscere alla religione cattolica una disciplina di privilegio, ha, a partire dagli anni 90 - si ricorda a tal proposito la sentenza n. 440/1995 - decretato il superamento della contrapposizione tra religione cattolica e altri culti ammessi considerando inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul "maggiore o minore numero degli appartenenti". C'è stato l'abbandono di questo criterio quantitativo, ovvero degli appartenenti al culto, e ciò comporta "uguale protezione della coscienza della persona". Ricorda l'Avvocato che ogni violazione - come asserito da Prof. Zagrebelsky, grandissimo ed indimenticabile presidente della Corte Costituzionale - della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene, di quel diritto nella sua interezza, tale diritto deve riguardare tutti allo stesso modo indipendentemente dalla confessione religiosa alla quale si appartiene.

A chiusura dell'incontro la relatrice chiede di poter leggere le parole di Teresa Mattei, una delle pochissime costituenti ancora viventi, del partito d'azione, in merito all'ex. art. 7, poi diventato attuale art. 3 Cost: *"in questa assemblea possiamo sottolineare qualcosa di nuovo che sta accadendo nel nostro paese accanto alle nuove della democrazia del lavoro e del progresso sociale accanto alla solenne affermazione alla nostra volontà di pace accanto alla riaffermata dignità della persona umana trova posto la non meno solenne necessaria affermazione della completa eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Questo basterebbe, onorevoli colleghi a dare un preminente carattere antifascista a tutta la nostra costituzione, perché proprio in queste fondamentali cose il fascismo ha tradito l'Italia, togliendo all'Italia il suo carattere di paese del lavoro e dei lavoratori, togliendo la libertà, conducendo una politica di guerra, una politica di odio verso altri paesi, facendo una politica che sopprimeva ogni possibilità della persona umana di veder rispettare le proprie libertà la propria dignità facendo in modo di togliere le possibilità alle categorie più oppresse, più diseredate del nostro paese di affacciarsi alla vita sociale, togliendo quindi anche alle donne italiane la possibilità di contribuire fattivamente alla costituzione di una società migliore, una società che avanzasse sulle strade del progresso sulla strada della giustizia sociale. In una società che da lungo tempo ormai ha imposto alla donna la parità dei doveri, che non le ha risparmiato nessuna durezza alla lotta per il pane, per la vita, per il lavoro, in una società che ha fatto conoscere alla donna, tutti quei pesi di responsabilità e sofferenza prima riservati normalmente solo all'uomo che nn ha risparmiato alla donna nemmeno l'atroce prova della guerra guerreggiata, che l'ha spinta a partecipare non più inerme alla lotta, salutiamo finalmente come un riconoscimento meritato e giusto l'affermazione della completa parità del nostro diritto. E' nostro convincimento, e diventerà certezza, che nessuno sviluppo democratico, che nessuno progresso sostanziale, si produce nella vita di un popolo se non è accompagnato da una piena emancipazione femminile. Nel riconoscerci la raggiunta parità esiste per ora solo negli articoli della nuova costituzione, questo è dunque un buon punto di partenza per le donne, non certo un punto di arrivo."* L'augurio della relatrice è che i giovani sappiano proseguire questo cammino.